



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

4 GIU 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

fino al **19 GIU 2015**

il **4 GIU 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 161 del **04/06/2015**

OGGETTO: Ricorso alla commissione Tributaria Provinciale di Taranto – Nuova Concordia s.r.l. in liquidazione c/Comune di Castellaneta. Conferimento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

1. con atto ricorso notificato a questo Ente in data 23/02/2015, assunto al prot. gen. 4182 in pari data, Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dal Dott. Cosimo Vincenzo Tinelli, ha adito la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto contro questo Ente
 - a) *per l'annullamento, con istanza di sospensione, dell'avviso di accertamento n. 6137 del 15/12/2014, prot. n. 4675, notificato in data 22/12/2014, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del complessivo importo di Euro 356.630,00 a titolo di I.C.I. anno 2009.*

CONSIDERATO che non sembrano sussistere motivazioni giuridiche valide per aderire alla richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento I.C.I. anno 2009.

RITENUTO di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Savino, del Foro di Bari, con studio in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 4.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al

Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1. di costituirsi nel giudizio promosso con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto da parte di Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione, in persona del suo Liquidatore Unico pro tempore dott. Antonio Panetta, con sede legale in Noci (BA), rappresentata e difesa dal Dott. Cosimo Vincenzo Tinelli, *per l'annullamento, con istanza di sospensione, dell'avviso di accertamento n. 6137 del 15/12/2014, prot. n. 4675, notificato in data 22/12/2014, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del complessivo importo di Euro 356.630,00 a titolo di I.C.I. anno 2009;*

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

